

COMUNE DI CARAMANICO TERME

PROVINCIA DI PESCARA

Verbale n.7 del 19.04.2023

Oggetto: parere su approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023

IL REVISORE DEI CONTI

nominato con Delibera del Consiglio Comunale n.6 del 30/03/2022, esamina gli atti per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale del 05.04.2023 n.261, a firma della Responsabile di Settore Dott. Anna Maria Melideo, avente ad oggetto: **“Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023”** con il relativo allegato, che illustra l'aspetto tecnico-contabile di quanto sinteticamente descritto nella proposta.

Visto l'art.239 del Dlgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, il quale:

- al comma 1, lett. b), n.7, prevede che l'Organo di revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;
- al comma 1 bis, prevede che "nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione della Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile, Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale sopra evidenziata;

DATO ATTO

- che a far data dal 10 gennaio 2014 era in vigore l'Imposta Unica Comunale "I.U.C." i cui presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, dall'altro, all'erogazione e alla fruizione dei servizi Comunali e che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'Imposta Unica Comunale risultava composta di tre distinti tributi;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: "... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.

147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)", e dall'altro che: "... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...".

- che, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla citata nuova legge 160/19;

- che l'allegato schema del nuovo regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale, e dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento stesso, si rimanda alle disposizioni dell'art. 1 commi da 738 a 783 della legge 27/12/2019, n. 160 e dall'art. 1 comma 48 della legge 30/12/2020, n. 178;

CONSTATATO

- l'art. 52 del D.Igs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti;
- l'articolo 174 del D.Igs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n.295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- Visto l'art. c.775, L.29 dicembre .2022, n.197 che riporta: "...A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 é differito al 30 aprile 2023";
- Rilevato che la Nota MEF Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 fornisce indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo

fiscale, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

- Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le misure di base per le aliquote, detrazioni come riportate in proposta di delibera in esame;
- Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta come riportate in proposta di delibera;
- Vista la stima di entrata prevista per l'IMU nell'anno 2023 in base agli incassi IMU 2022, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta indicate in proposta di delibera, il gettito IMU stimato per l'anno 2022 ammonta a E.665.000,00 al netto della decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
- Preso atto delle aliquote e detrazioni standard così determinate:
 - **Aliquote:**
 - aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
 - aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
 - aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
 - aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;
 - **Detrazioni:**
 - detrazione d'imposta di E. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - o unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - o unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - **Margini di variazione delle aliquote standard:**
 - aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
 - aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
 - aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all' azzeramento;

- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- **Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2022, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 23.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2022

Fattispecie	Misura
1. Aliquota Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate – comma 748	0,40%
2. Aree fabbricabili	1,00%
3. Aliquota Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – comma 753 Quota Stato – 0,76% Quota Comune – 0,29%	1,05%
4. Regime dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle classificazioni precedenti (aliquota ordinaria)	1,05%
Detrazioni	Importo
1. Abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;	€ 200,00

- Analizzati lo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, dai quale emerge la possibilità, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, di confermare le aliquote agevolate e le detrazioni già individuate per l'anno 2022;
- Considerato che l'ente ha deciso di approvare, per l'anno 2023, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Misura
1. Aliquota Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate – comma 748	0,40%

2. Aree fabbricabili	1,00%
3. Aliquota Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – comma 753 Quota Stato – 0,76% Quota Comune – 0,29%	1,05%
4. Regime dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle classificazioni precedenti (aliquota ordinaria)	1,05%
Detrazioni	Importo
1. Abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;	€ 200,00

- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio del settore Dott.ssa Anna Maria Melideo del 19.04.2023;

VISTI

lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il Digs 267/2000(TUEL);
il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

per quanto di sua competenza parere favorevole, così come proposto al Consiglio Comunale dell'Ente.
Concorda in merito alle forme di pubblicità.
Letto, confermato e sottoscritto.

Chieti, 19 Aprile 2023

Il Revisore
Dott. Piergiorgio Viglietti

PIERGIORGIO VIGLIETTI
CHIETI
DOTTORE COMMERCIALISTA N° 374/A
REVISORE LEGALE N°160140
C.F.: VGLPGR75D29M052M